TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 364

Assegnazione degli alloggi in temporanea concessione

Gli alloggi di servizio in temporanea concessione di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 362 sono ripartiti con determinazione del Comandante generale tra gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Secondo — Beni
Titolo	III — Alloggi di servizio
Capo	II — Disposizioni attuative per gli alloggi di servizio dell'arma dei carabinieri
Sezione	II — Alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-364-assegnazione-degli-alloggi-in-temporanea-concessione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it